

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4027-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: **FERRARI MARTE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 1° ottobre 1986 (Stampato n. 1748)

**PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)**

**COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(SIGNORILE)**

**COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)**

**COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(CAPRIA)**

**E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(CARTA)**

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 2 ottobre 1986*

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 17 giugno 1985

Presentata alla Presidenza il 9 febbraio 1987

ONOREVOLI COLLEGHI! — La convenzione in esame, venendo a sostituire quella firmata ad Oslo il 25 agosto 1961, si inquadra nella attività giuridico-negoziale seguita dal nostro Paese in materia di aggiornamento delle convenzioni esistenti alla data di entrata in vigore della riforma tributaria.

Rispetto alle molte altre convenzioni simili già approvate dal Parlamento, questa in oggetto si caratterizza per l'esclusione della piattaforma continentale dalla sfera di applicazione della convenzione. Essa è stata determinata dall'atteggiamento norvegese di netta preclusione a qualsiasi temperamento al principio dell'attribuzione allo Stato rivierasco del pieno diritto di tassazione di tutti i redditi che la propria legislazione consi-

dera prodotti nella piattaforma continentale.

Sono state tuttavia inserite nel protocollo aggiuntivo specifiche disposizioni per le quali viene riservato, nei confronti di determinati redditi connessi con la navigazione in traffico internazionale, l'esclusivo diritto d'imposizione allo Stato in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

Per il resto, sono state adottate delle soluzioni che non si discostano da quelle contemplate dalla maggior parte delle convenzioni stipulate dal nostro Paese.

La Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge in oggetto.

FERRARI MARTE, *Relatore*.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 17 giugno 1985.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui al precedente articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 30 della convenzione stessa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.